

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 394/1999, MODIFICATO DAL D.P.R. 334/2004, IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le presenti linee guida si applicano nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. 286/1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero"), e dall'art. 39 del D.P.R. 394/1999 ("Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero") così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. 334/2004, tenuto conto delle specifiche indicazioni fornite alle Camere di Commercio dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con la circolare n. 3484/C del 4 aprile 2000, e dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 3589/C del 20 luglio 2005, e dispongono in merito ai procedimenti amministrativi relativi a:

- a) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di Dichiarazione (o nulla osta) che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente;
- b) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di una Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, che intenda far ingresso nel territorio dello Stato, ovvero sia già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare per avviare un'attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Nel presente documento per "Camera" o "Camera di Commercio" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia.

3. Per "Dichiarazione" si intende il provvedimento di cui al comma 1, lettera a), rilasciato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 394/1999.

4. Per "Attestazione" si intende il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), rilasciato ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.P.R. 394/1999.

ART. 2 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento per il rilascio della sola Attestazione (ossia nel caso la Dichiarazione non sia di competenza della Camera di Commercio) è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa istanza.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della Dichiarazione, contenente anche l'Attestazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, è invece fissato in giorni 60 dalla data di ricevimento della relativa istanza.

3. In caso di particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio i termini di cui ai commi precedenti, possono essere sospesi per un massimo di giorni 30.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di rilascio delle Dichiarazioni o delle Attestazioni devono essere presentate utilizzando il modello messo a disposizione dalla Camera di Commercio, a cui devono essere allegati la ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, nonché n. 2 marche da bollo amministrative (una per la domanda, una per il provvedimento richiesto).

2. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Il permesso di soggiorno non costituisce valido documento di identificazione.

3. Se il richiedente non si trova sul territorio Italiano, la domanda viene presentata da un procuratore, che firma personalmente il modello (con sottoscrizione autenticata ai sensi dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000) ed allega la procura, che deve rivestire una delle seguenti forme:

- a) redatta da un notaio italiano;
- b) redatta all'estero con legalizzazione della firma del delegante da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all'estero (D.P.R. 445/2000, art. 33);

c) redatta all'estero in un paese aderente alla convenzione dell'Aja (ratificata in Italia dalla L. 1253/1966) e contenente pertanto l'Apostille (che sostituisce la legalizzazione ed è apposta dall'autorità competente del paese aderente).

4. Nei casi sub b) e c) del precedente comma, è necessario allegare la traduzione della procura che deve essere:

- a) certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
- b) munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un traduttore innanzi ad un Tribunale italiano.

ART. 4 - DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, PUNTO A)

1. La Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la Dichiarazione allo straniero limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerati sono tenuti, per legge o per regolamento, all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività. La Dichiarazione ha validità 3 mesi dalla data di rilascio.

2. La Dichiarazione non può essere rilasciata in relazione alla mera iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, non assolvendo queste funzioni abilitanti od autorizzatorie ma solo di pubblicità legale, e più in generale non viene rilasciata per tutte quelle attività "libere" per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o denunce di inizio attività; la Camera è tuttavia tenuta a specificare tale circostanza.

3. La Dichiarazione attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitante o autorizzatorio, comunque denominato, legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo, e contiene anche l'attestazione di cui all'art.1, lettera b), relativa ai parametri finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività.

4. La Camera di Commercio, in applicazione della normativa vigente, provvede all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria a verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente. Il possesso degli eventuali requisiti non verificabile d'ufficio (es.: titoli di studio od abilitativi rilasciati all'estero, idoneità fisica, ecc.), deve tuttavia essere dimostrato dal richiedente allegando alla domanda la relativa documentazione.

ART. 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE

1. La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda e della relativa sottoscrizione, esegue gli stessi adempimenti procedurali previsti per l'adozione del provvedimento iscrivitivo, abilitante, ovvero autorizzatorio corrispondente a quello per il quale è richiesta la Dichiarazione, ed accerta la presenza dei requisiti richiesti, fatta eccezione per il titolo di soggiorno in Italia. I controlli sono sempre eseguiti sulla totalità delle domande e dei requisiti.

ART. 6 - ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 1, PUNTO B)

1. L'Attestazione di parametri finanziari consiste nell'astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale con un'unica somma espressa in euro.

2. La Camera di Commercio non verifica l'effettiva disponibilità delle risorse economiche in capo al richiedente.

3. La Camera non rilascia l'Attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi:

- a) possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata; tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
- b) possesso, da parte dello straniero, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o che comunque consenta l'esercizio di attività lavorativa (es.: per motivi familiari);
- c) richiesta da parte di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) se il lavoro autonomo che si intende esercitare consiste nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative costituite da meno 3 anni.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI

1. La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda e della relativa sottoscrizione, procede all'astratta individuazione delle risorse economiche necessarie per l'esercizio della specifica attività.

2. Il parametro finanziario, definito di volta in volta dal Dirigente d'Area competente per il rilascio della Dichiarazione, ovvero dal Conservatore del Registro Imprese a seconda della natura delle varie attività,

corrisponderà alla sommatoria dei seguenti ordini di costi o spese connessi all'esercizio dell'attività d'impresa:

- a) costi per immobili (acquisto o locazione);
- b) costi per macchinari ed impianti;
- c) costi per attrezzature;
- d) costi per l'avviamento della attività;
- e) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento di tasse e imposte;
- f) costi diversi (contratti di fornitura – scorte, ecc...);
- g) capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

3. L'allegato "1" delle presenti linee guida costituisce termine di riferimento, non vincolante, per i parametri finanziari da attestarsi da parte della Camera di Commercio. Qualora l'attività per cui è richiesta l'attestazione non rientri fra quelle indicate nell'allegato "1", l'ufficio procedente provvede ai necessari approfondimenti istruttori, anche richiedendo eventuale parere alle associazioni di categoria interessate; tali approfondimenti danno luogo alla sospensione del termine del procedimento di cui all'art. 2, comma 3.